



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE –
ORDINANZA CONSIGLIO
DI STATO N. 1093/16.**

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 39

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 58 dell'8 ottobre 2015, si ritiene opportuno segnalare che il **Consiglio di Stato con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 (All. n. 1) ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/16 inerente alla applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge n. 190/2012) agli Ordini e ai Collegi professionali e ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 144/14 e n. 145/14 recanti le determinazioni dell'Autorità sulla applicazione della legge n 190/12 e dei decreti delegati inerenti agli oneri di trasparenza e di pubblicità agli Ordini e ai Collegi professionali.**

Il Consiglio di Stato, che ha fissato la definizione del giudizio nel merito in udienza pubblica il 17 novembre 2016, ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della suddetta sentenza del Tar Lazio presentata in via incidentale dal Consiglio Nazionale Forense e da alcuni COA **“tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva - riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”.**

Si rileva infatti che il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il 20 gennaio 2016 lo schema di decreto legislativo recante **“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.**

Lo schema di decreto legislativo (All. n. 2) è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia che devono esprimere il parere entro il 17 aprile 2016. Una volta terminato l'iter parlamentare il provvedimento tornerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Si rileva in particolare che lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri prevede all'art. 3 **che la disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013 si applica in quanto compatibile agli Ordini professionali**. Al tempo stesso l'art. 4 dispone una sorta di "**clausola di flessibilità**" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. **Si prevedono in particolare modalità semplificate per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli organi [rectius; Ordini] e Collegi professionali.**

Si sottolinea, infine, che non appena lo schema di decreto legislativo sopraccitato sarà approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri gli uffici competenti di questa Federazione ne daranno comunicazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani



All. n. 2



All. n. 1

N. 01093/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00066/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2016, proposto da:

Consiglio Nazionale Forense - Cnf, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Maria Flick, Mario Sanino, Francesco Saverio Bertolini, Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Maria Flick, Mario Sanino, Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Autorita' Nazionale Anticorruzione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 11392/2015, resa tra le parti, concernente applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (l.190/2012) agli ordini e collegi professionali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Flick, Sanino, Colavitti, Bertolini, e l'avvocato dello Stato Pluchino;

Considerato che nelle more della definizione del giudizio nel merito, per la cui trattazione appare fin d'ora opportuno fissare l'udienza pubblica del 17 novembre 2016, merita di essere accolta l'istanza di sospensione della esecutività della impugnata sentenza (nonché dell'efficacia dell'atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 66/2016) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nonché l'efficacia dell'atto impugnato in primo grado.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17 novembre 2016.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)